



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 25 maggio 2016

NUMERO AFFARE 00 [REDACTED]/2015

OGGETTO:

Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da [REDACTED]

[REDACTED],
contro Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, avverso, per quanto di ragione, gli esiti delle prove preselettive del concorso per il reclutamento di n.2165 VFP 4 per Esercito, Marina e Aeronautica, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1).

LA SEZIONE

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in oggetto, depositato direttamente in data 16 giugno 2015;

Visto l'art. 11, secondo comma, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Visti i pareri interlocutori del 24 giugno 2015 e del 2 dicembre 2015;

Vista l'istanza di concessione della misura cautelare, anche ex art. 56 c.p.a., depositata dalla difesa dei ricorrenti in data 25 febbraio 2016;

Visto il parere interlocutorio del 23 marzo 2016;

Vista la relazione ministeriale e le controdeduzioni dei ricorrenti, depositate in data 14 aprile 2016;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gerardo Mastrandrea;

Premesso e considerato.

Con il ricorso straordinario in oggetto, la sig.ra [REDACTED] ed altri quattro ricorrenti hanno chiesto l'annullamento, in parte qua, della procedura selettiva per titoli ed esami diretta al reclutamento di n. 2165 volontari in ferma prefissata quadriennale, riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno, bandita con D.D. del 25 novembre 2014, n. 235, nella parte in cui, a seguito dello svolgimento del test preselettivo di ammissione alle visite mediche, gli interessati risultavano non idonei al proseguimento della selezione.

I ricorrenti, al riguardo, hanno dedotto i seguenti vizi: violazione del principio dell'anonimato delle prove, dell'art. 7 d.P.R. 3 maggio 1953, n. 686, e dell'art. 14 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; violazione degli artt. 3, 4, 34 e 97 Cost., nonché dei principi di trasparenza e *par condicio* dei candidati; eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento della causa tipica.

La Sezione esaminava il ricorso nell'adunanza del 24 giugno 2015 e sospendeva l'espressione del parere, anche ai fini dell'istanza cautelare, in attesa che l'Amministrazione facesse pervenire entro sessanta giorni la propria relazione istruttoria.

Con istanza del 3 novembre 2015, gli interessati sollecitavano una decisione in ordine alla domanda cautelare.

Tuttavia, considerato che la relazione istruttoria dell'Amministrazione era da considerarsi necessaria anche ai fini di una decisione circa l'istanza di sospensiva e che con il ricorso si deducevano vizi, che, ove accertati, avrebbero comportato l'annullamento dell'intera selezione, non sembrando potesse delinearsi un danno grave ed irreparabile dall'eventuale protrarsi nel tempo della decisione sull'istanza cautelare, la Sezione, col secondo parere interlocutorio, riteneva di confermare le determinazioni assunte nell'adunanza del 24 giugno 2015.

La difesa dei ricorrenti, con istanza da ultimo depositata, in data 25 febbraio 2016, nell'insistere per la concessione dell'invocata misura cautelare e quindi per l'ammissione con riserva dei ricorrenti in via d'urgenza alla successiva fase della selezione (visite mediche), segnalava, depositando la relativa documentazione a corredo, che in altro affare di analogo contenuto la Sezione, successivamente alla citata seconda pronunzia interlocutoria, relatore il Presidente titolare p.t. della Sezione stessa, aveva invece concesso, con pronunzia assunta in data 22 dicembre 2015 (affare n. 1303/2015), la tutela cautelare richiesta, ravvisando "la fondatezza degli argomenti adottati con l'istanza cautelare".

Orbene, la Sezione, dovendo prendere inevitabilmente atto di quanto sopra, riteneva di dover concedere, in via definitiva, un ulteriore brevissimo rinvio per consentire all'Amministrazione di riferire sul ricorso, con l'avviso che il 20 aprile 2016, data dell'adunanza fissata per il prosieguo della trattazione del gravame, sarebbe comunque stato emesso parere sul ricorso medesimo, quanto meno sull'istanza cautelare, tenendo conto, ovviamente, anche del sopravvenuto parere del 22 dicembre 2015.

L'Amministrazione ha finalmente trasmesso la relazione istruttoria, con cui, premesse alcune eccezioni di rito, la medesima ha concluso per l'infondatezza del gravame ed i ricorrenti hanno dettagliatamente controdedotto.

Ciò posto, impregiudicata ogni ulteriore valutazione di merito, le considerazioni rese dall'Amministrazione non sono tali da consentire di discostarsi, anche in ossequio al principio di parità di trattamento, dalla pronunzia cautelare resa dalla Sezione in data 22 dicembre 2015 per un caso sovrapponibile, e pertanto, in accoglimento dell'istanza cautelare, deve essere disposta l'ammissione con riserva dei ricorrenti alla successiva prova della procedura selettiva.

P.Q.M.

Impregiudicato il merito, esprime il parere che l'istanza cautelare avanzata dai ricorrenti debba essere accolta, nei sensi e limiti di cui in parte motiva.

Manda alla Segreteria per la trasmissione immediata del presente parere sospensivo via PEC ai ricorrenti come domiciliati presso i loro difensori.

L'ESTENSORE
Gerardo Mastrandrea

IL PRESIDENTE
Luigi Carbone

IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà